



COMUNE DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**

PER

**LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E LA GESTIONE DELLE STRADE E
DEGLI ACCESSI COMUNALI**

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

- a) attraversamenti, occupazioni e fiancheggiamenti di strade comunali con tubazioni ed altri manufatti;
- b) il transito dei veicoli sulle strade comunali di tutto il territorio;
- c) l'integrità dei confini, delle cunette o delle zanelle laterali delle strade comunali;
- d) gli accessi laterali su strade pubbliche;
- e) la pulizia delle siepi e dei rami ingombranti;
- f) mantenimento e consolidamento delle caratteristiche geo-pedomorfologiche del territorio.

Art. 2 FINALITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire il buono stato della viabilità delle strade comunali, extraurbane nonché la salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio e difesa del territorio.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione a quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, nonché, degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 4 INCARICATI DELLA VIGILANZA

L'incarico della vigilanza per il rispetto del presente regolamento è affidato agli agenti di Polizia Municipale, agli addetti alla manutenzione stradale del Comune di Fossacesia ed agli altri Corpi di Polizia stabiliti dal Codice della Strada.

Al Comando di Polizia Municipale devono essere comunicate dall'ufficio competente, tempestivamente, tutte le autorizzazioni e disposizioni che riguardano le strade comunali, fossi rii, ecc.

TITOLO II° RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Art. 5 LAVORAZIONI TERRENI E DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

Nelle zone agricole è consentita la lavorazione dei terreni con mezzi meccanici dalle ore 05,00 alle ore 23,00 ivi compresi i giorni festivi e prefestivi, sia in aperta campagna che nelle vicinanze delle abitazioni.

E' vietato entrare nei fondi altrui salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario.

Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario del fondo può vietare l'accesso consegnando l'animale.

Possono accedere al fondo altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo in cui ci sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "*COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO*".

Art. 6

APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI

E' vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se essi sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 7

CONTROLLO SU APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI

Gli incaricati del servizio di vigilanza devono vigilare in merito all'esatta osservanza degli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 8

MODALITÀ D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, diserbanti, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei **centri abitati**:

E' vietato l'uso di un prodotto antiparassitario "Molto tossico", "Tossico", "Nocivo" (ex 1^a e 2^a classe). Nei casi in cui si manifestassero specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico, in deroga a quanto sopra riportato, è consentito l'uso dei prodotti di ex 1^a e 2^a classe, comunicando preventivamente, almeno il giorno precedente, l'effettuazione dell'intervento all'Ufficio di Vigilanza Comunale ed ai proprietari limitrofi. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 15 metri da abitazioni e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti ai terreni ed alle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi classificabili nella 3^a e 4^a classe tossicologica, prima delle ore 10,00 e dopo le ore 17,00 in calma di vento.

In **aperta campagna**:

Il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari a condizione che il getto del preparato non oltrepassi la linea di confine della coltura trattata.

Sia per il centro abitato che per l'aperta campagna, qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui,

l'utilizzazione deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di sicurezza, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento in caso di danni provocati.

L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, o di presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 1255/1968 e dal D.lgs 194/1995.

Chi utilizza tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti di tossicità di ex 1ª classe, ora definiti "Molto tossici - Tossici" e di quelli di ex 2ª classe, ora definiti "Nocivi", è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego rilasciato dall'Ispettorato all'Agricoltura, dopo apposito esame.

Per tutto quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia alla normativa in vigore.

Sanzione amministrativa: da €. 51,65 a €. 500,00.

Art. 9 CANI DA GUARDIA

I cani a guardia degli edifici rurali sprovvisti di adeguata recinzione, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati ad idonea catena.

Lo spazio di movimento dei cani stessi deve essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.

TITOLO III° NORME PARTICOLARI

CAPO I° ATTRAVERSAMENTI, OCCUPAZIONI E FIANCHEGGIAMENTI DI STRADE COMUNALI CON TUBAZIONI ED ALTRI MANUFATTI

Art. 10 ATTRAVERSAMENTI ED OCCUPAZIONI STRADALI

Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati, mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo, previa autorizzazione dell'Ente proprietario ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada.

Essi si distinguono in:

- a) *attraversamenti trasversali*, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) *attraversamenti longitudinali*, se seguono parallelamente l'asse della sede stradale entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) *misti*, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesima, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale.

In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Art. 11

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA ESECUZIONE DELLE OCCUPAZIONI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza esclusivamente gli Enti e le Società concessionarie di servizi ai sensi dell'art. 25 del Codice della Strada. Possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni necessarie all'allaccio di impianti per l'erogazione di servizi.

Art. 12

ATTRAVERSAMENTO IN SOTTERRANEO O CON STRUTTURE SOPRAELEVATE

Senza preventiva concessione od autorizzazione, non possono essere effettuati attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree sia in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, che possono comunque interessare la proprietà stradale.

Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

Le concessioni o autorizzazioni e le occupazioni di strade, possono essere realizzate a raso mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo e si distinguono in:

- a) *trasversali*, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) *longitudinali*, se seguono parallelamente l'asse della strada, entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) *misti*, se sono costituiti da attraversamenti trasversali e longitudinali.

Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso, sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

La soluzione tecnica prescelta deve tenere conto della sicurezza e fluidità del traffico, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza, previste per ciascun impianto.

Gli attraversamenti in sotterraneo devono, di norma, essere realizzati con sistemi che assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.

Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinché la praticabilità in essi sia consentita senza comportare manomissioni del corpo stradale e intralcio e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione dei servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve comunque essere previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata.

Per le prescrizioni di reinterro degli scavi si rinvia all'art. 17 del presente Regolamento.

Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzate mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentono futuri ampliamenti e, comunque, devono essere ubicati a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurato dal piano di campagna e sono fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti, per ciascun tipo di impianto.

L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.

L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori dalla carreggiata e, preferibilmente, nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi.

Le opere sopraelevate longitudinali sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio, a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna.

Art. 13

FORMALITÀ PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Per qualsiasi intervento che interessi una strada comunale o una piazza deve essere presentata preventiva richiesta indirizzata al Settore Assetto e Gestione del Territorio.

L'istanza deve essere prodotta, in carta legale, dal richiedente o in caso di Società di Servizi, dal titolare o amministratore ovvero legale rappresentante della stessa, il quale si assume qualsiasi responsabilità in riguardo alla pubblica e privata incolumità ed alla rimessa in pristino della strada.

L'istanza dovrà contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire corredata da una planimetria in scala 1:500 e 1:2.000 del luogo interessato dall'intervento.

Nel caso di lavori complessi, l'istanza dovrà essere corredata da una adeguata relazione tecnica e una planimetria in scala 1:500 e 1:2.000 del luogo interessato dall'intervento, come previsto dagli artt. 26 e 27 del Codice della Strada.

Art. 14

MODALITÀ PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E DI AUTORIZZAZIONI - DURATA

Gli interventi soggetti ad autorizzazione sono quelli previsti dall'art. 22 del Codice della Strada.

Gli interventi soggetti a concessione sono quelli previsti dall'art. 25 del Codice della Strada.

L'autorizzazione/concessione viene rilasciata dal Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio.

L'autorizzazione/concessione ha la durata di sei mesi dalla data del rilascio.

I lavori dovranno avere inizio entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Scaduti i trenta giorni senza che i lavori siano stati eseguiti, per poter procedere all'esecuzione dei lavori stessi, dovrà essere prodotta nuova istanza.

Per i lavori di rilevante entità, a giudizio del Settore Assetto e Gestione del Territorio l'autorizzazione può avere durata fino a 12 mesi, fermo restando l'inizio lavori entro i trenta giorni.

Art. 15

DEPOSITO CAUZIONALE

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà provvedere ad effettuare un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia del ripristino a perfetta regola d'arte, nelle seguenti forme:

- a) *in contanti* presso la tesoreria comunale;
- b) *con polizza fidejussoria*;
- c) *con fideiussione bancaria*.

Le ditte che effettuano lavori nel territorio comunale devono depositare una polizza fidejussoria con valore annuale (da rinnovare ogni anno) a garanzia degli scavi che si andranno ad effettuare, per un importo che sarà stabilito dall'ufficio competente.

La cauzione da depositare viene quantificata dal Settore Assetto e Gestione del Territorio, secondo i seguenti parametri:

Strade e piazze asfaltate:

- a) per scavi di larghezza fino a mt. 1,00 = €. 25,00/ml;
- b) per scavi di larghezza > di m. 1,00 = €. 25,00/mq;

Strade e piazze con pavimentazioni di particolare pregio:

- a) per scavi di larghezza fino a mt. 1,00 = €. 100,00/ml;
- b) per scavi di larghezza > a ml 1,00 = €. 100,00/mq;

Strade brecciate o in terra battuta:

- a) per scavi di larghezza fino mt 1,00 = €. 10,00/ml;
- b) per scavi di larghezza > a ml 1,00 = €. 10,00/mq.

Art. 16

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

Per la restituzione del deposito cauzionale o lo svincolo della polizza, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre una dichiarazione circa l'avvenuto ripristino della strada.

Entro trenta giorni dalla richiesta il personale del Settore Assetto e Gestione del Territorio effettua un sopralluogo a seguito del quale dispone la restituzione della cauzione se il ripristino é stato effettuato a regola d'arte.

Qualora il ripristino non é stato effettuato a regola d'arte, il titolare dovrà provvedere entro la scadenza dell'autorizzazione.

In seguito, entro trenta giorni dal sopralluogo effettuato, il personale del Settore Assetto e Gestione del Territorio potrà verificare lo stato dei lavori richiesti.

Dopo l'espletamento del sopralluogo il Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio dispone:

- a) la restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza, se il ripristino é avvenuto o se i lavori non sono mai iniziati;
- b) l'incameramento della cauzione se il ripristino non é stato effettuato a regola d'arte.

Per gli Enti o ditte che hanno depositato la polizza ai sensi dell'art. 15, comma 2, il Settore Assetto e Gestione del Territorio annoterà i ripristini avvenuti sulle rispettive richieste o comunicazioni ovvero propone la richiesta dell'incameramento della cauzione all'agenzia assicurativa in caso di mancato ripristino.

Art. 17

MODALITÀ E TECNICHE DA ESEGUIRE NEGLI SCAVI E NEI RIPRISTINI

I lavori di scavo e di ripristino, fatte salve diverse disposizioni impartite dal Settore Assetto e Gestione del Territorio, debbono essere eseguiti per tutti gli attraversamenti con le prescrizioni di cui ai successivi commi.

Nel fondo dello scavo verrà posto uno strato di cm. 5 di sabbia, sulla quale verranno distesi i cavi o le condotte che, una volta distesi, verranno circondati e coperti da un secondo strato di sabbia. Una volta sistemati i cavi o le condotte, lo scavo verrà riempito e adeguatamente compattato.

Per le strade e le piazze asfaltate:

- a) riempimento degli scavi con sabbia o misto di fiume fino ad un massimo di cm. 20 dalla superficie;
- b) il completamento del riempimento dovrà avvenire con misto di montagna frantoiato stabilizzato (ben costipato);
- c) copertura dello scavo con strato di Bynder (anche asfalto a freddo) per uno spessore non inferiore a cm. 8;

- d) stesura di uno strato di tappetino di usura con larghezza non inferiore a mt. 5,00 per attraversamenti trasversali e mt. 2,50 per attraversamenti longitudinali e con spessore non inferiore a cm 3,00, da effettuarsi non prima di trenta giorni e non oltre i 60 giorni dal riempimento dello scavo, in modo da consentire un buon assestamento, il cui ricarico resta di competenza del richiedente.

Per le strade in terra battuta o imbrecciate:

- a) riempimento degli scavi con sabbia di cava o di fiume fino ad un massimo di cm. 30 dalla superficie;
b) il completamento del riempimento dovrà essere effettuato con misto frantumato stabilizzato (ben costipato).

Per le strade e le piazze con pavimentazioni diverse:

- a) secondo prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dal Settore Assetto e Gestione del Territorio.

Art. 18 LAVORI URGENTI

Per l'esecuzione di lavori che rivestono carattere di urgenza, per motivi legati alla pubblica e privata incolumità o per motivi igienico-sanitari, i lavori possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione a condizione che vengono effettuati i seguenti adempimenti:

- a) comunicazione al Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio, con telegramma o nota recapitata al protocollo generale, relativa all'imminente esecuzione dei lavori ed i motivi di urgenza;
b) entro cinque giorni, presentazione dell'istanza e versamento della cauzione, come previsto dall'art. 15, comma 1.

Per i lavori di urgenza, viene rilasciata autorizzazione in sanatoria ed il titolare é tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute.

Art. 19 SEGNALETICA

I lavori di scavo non devono interrompere il transito degli autoveicoli, ma consentire quanto meno il transito nel senso unico alternato.

Il titolare dell'autorizzazione deve, a sua cura e spese, provvedere all'apposizione di idonea segnaletica stradale, seguendo le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 20 INTERRUZIONE DEL TRANSITO

Nel caso che nella esecuzione dei lavori di scavo si rendesse necessaria l'interruzione del transito veicolare, il titolare dell'autorizzazione-concessione deve fare domanda indirizzata al Comando di Polizia Municipale, con allegata copia dell'autorizzazione di cui si é in possesso, ed attendere il rilascio del provvedimento da parte di detto Comando.

Art. 21 LAVORI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE

L'esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione, qualora non si riscontrino i motivi di urgenza di cui all'art. 18, comporta l'immediata sospensione dei lavori e la sanzione

amministrativa che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 e la rimozione di qualsiasi stato di pericolo.

La ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Le opere abusive non sanabili, saranno rimosse a cura e spese del trasgressore entro i termini del pagamento della sanzione o, in caso di urgenza, nei termini richiesti dal Settore Assetto e Gestione del Territorio.

In caso di inosservanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 22

MANCATO RIPRISTINO E INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Nel caso che il titolare non abbia provveduto al ripristino nei modi e nei tempi previsti, il Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio provvede ad incamerare la cauzione.

I ripristini che non sono stati effettuati dai titolari, nei termini previsti, saranno effettuati a cura del Comune, con personale proprio o attraverso l'affidamento dei lavori a ditte specializzate.

Resta a carico del soggetto autorizzato l'onere di garantire la costante e continua percorribilità della strada, mantenendo il fondo stradale in buone condizioni per un transito veicolare in sicurezza.

Nel caso di rilascio di autorizzazione in deroga su strade bianche, viene fatto obbligo al soggetto autorizzato di usare ogni possibile accorgimento per evitare il sollevarsi della polvere al fine di scongiurare pericoli alla circolazione e danni alle colture e cose circostanti. Resta inteso che ogni responsabilità e danno che ne derivano resta ad esclusivo carico del soggetto autorizzato.

CAPO II°

TRANSITO DI VEICOLI

Art. 23

CIRCOLAZIONE SU STRADE PUBBLICHE

In tutte le strade del territorio comunale, con esclusione delle strade statali e quelle provinciali, é consentita la libera circolazione a tutti gli autoveicoli e autocarri con massa massima complessiva non superiore a 10 tonnellate.

Sono previste, ai sensi della Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 62 del 5 agosto 1993, esclusioni per i seguenti mezzi:

- a) autobus;
- b) autoveicoli e autocarri che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito di questo Comune.

Sono previste, altresì, deroghe ai seguenti autoveicoli:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
- b) militari, per comprovate necessità di servizio e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dal personale dagli Enti proprietari o concessionari di strade per motivi di servizio.

I provvedimenti di limitazione non possono essere estesi ai trasporti eccezionali, in quanto gli stessi sono già soggetti ad autorizzazione da parte del Comune, il quale all'atto del rilascio dell'autorizzazione, assegna all'autoveicolo un percorso fisso.

Art. 24
DEROGHE ALLA CIRCOLAZIONE

Per il transito sulle strade di cui all'art. 23 sono previste autorizzazioni in deroga, fino ad un massimo di 10 tonnellate, a seguito di richiesta motivata, secondo il disposto degli articoli 1, 2 e 3 della L.R. 03/12/1984, n. 71 recante delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni dei trasporti e veicoli eccezionali, le procedure per il rilascio e relativa corresponsione degli indennizzi dovuti all'ente proprietario per la maggior usura della strada stessa, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Gli autocarri con massa complessiva superiore a 10 tonnellate possono ottenere l'autorizzazione in deroga, previa richiesta motivata, da produrre in carta legale, al Comando di Polizia Municipale.

Nella richiesta dovrà essere specificata la motivazione del transito, il peso massimo effettivo del mezzo a pieno carico, il tragitto da percorrere e la diretta responsabilità assunta dall'interessato al transito in caso di danneggiamento della strada con obbligo di garantire mediante polizza fidejussoria o versamento cauzionale, una somma determinata dal Settore Assetto e Gestione del Territorio, in relazione al danno temuto.

Il Comandante della Polizia Municipale, sentito il parere del Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio, provvederà al rilascio della concessione in deroga, entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta, dietro il pagamento della somma di cui al comma 1 del presente articolo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 oltre alla somma dovuta per la concessione in sanatoria e risarcimento di eventuali danni provocati.

CAPO III°
INTEGRITÀ DEI CONFINI

Art. 25
RESPONSABILITÀ

I proprietari dei fondi prospicienti le strade comunali sono responsabili sul rispetto dei confini delle strade stesse, osservando le norme dei regolamenti comunali e delle vigenti leggi.

Art. 26
CONFINE STRADALE

Si definisce confine stradale la linea limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno della cunetta e della banchina ove esistente, o dal piano stradale asfaltato o imbrecciato.

Art. 27
MISURAZIONE DELLE STRADE E PUBBLICHE PROPRIETÀ

Il personale del Settore Assetto e Gestione del Territorio o un professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale, su segnalazione dell'incaricato di vigilanza (ovvero ordine di

servizio del Sindaco) o su istanza motivata di uno o più privati cittadini, provvede alla rideterminazione delle strade sulla base delle mappe catastali, degli espropri, delle cessioni gratuite.

Alle operazioni di misurazione vengono invitati tutti i frontisti che possono farsi rappresentare da un tecnico di fiducia a loro spesa.

I risultati del riconfinamento vengono notificati a tutti i frontisti interessati e sono ritenuti accettati in caso di mancata contestazione da farsi in forma scritta, entro 30 gg. dalla notifica delle risultanze di riconfinamento.

Art. 28 OCCUPAZIONI ABUSIVE

L'occupazione di una strada senza autorizzazione è da intendersi come occupazione abusiva e consapevole di suolo pubblico e comporta l'obbligo, a carico dell'occupante, di ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 gg. dalla contestazione, in mancanza verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 più €. 5,00 per ogni metro lineare di strada occupata.

Inoltre il Comune provvederà al ripristino addebitandone le spese all'interessato.

Art. 29 DANNEGGIAMENTO DELLE STRADE COMUNALI

Su tutte le strade comunali asfaltate è vietato il transito con mezzi cingolati di qualsiasi tipo.

I mezzi cingolati devono essere trasportati con carrelli omologati.

Possono essere autorizzate deroghe al transito dei mezzi cingolati solo nelle ore mattutine in ogni caso fino alle ore 9,00 dei mesi invernali (1 novembre - 31 marzo) con l'applicazione di copripattini omologati in ferro, e sempre con l'applicazione di copripattini omologati in gomma.

Chiunque viola il disposto dei precedenti commi del presente articolo, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 110, comma 7, del Codice della Strada più l'eventuale risarcimento dei danni quantificati dal Settore Assetto e Gestione del Territorio.

CAPO IV° ACCESSI LATERALI

Art. 30 ACCESSI IN GENERALE

Ai fini dell'art. 22 del Codice della Strada ed ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico;
- c) i passi carrabili individuati da apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario;

Le fattispecie previste nei punti a) e b) sono soggette a regime di autorizzazione;

Art. 31
ACCESSI ALLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE

Gli accessi ed i passi carrabili devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada lo consentono con ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada di rettilineo, realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata, secondo il disposto degli art. 44, 45 e 46 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada .

L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi o passi carrabili, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire, in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della viabilità, per le intersezioni di cui in contrasto con il precedente comma e con gli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.

L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione di accessi o passi carrabili in zone orograficamente difficili, che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione o concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

E' consentito l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili, in tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente, quella di divieto.

I nuovi accessi e le diramazioni di norma devono essere realizzati con la deposizione di griglie in ferro al fine di consentire il naturale deflusso delle acque piovane lungo i canali di scolo attraversati dalla strada.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione, di provvedere alla pulizia periodica delle griglie onde evitare l'accumulo di terriccio e l'ostruzione al passaggio delle acque .

Chiunque viola il disposto dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Chiunque viola il disposto dei commi 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, in alternativa il ripristino sarà effettuato dal Comune addebitandone le spese all'autore della violazione.

Art. 32
FASCE DI RISPETTO FUORI DAI CENTRI ABITATI

Ai proprietari o agli aventi diritto con i fondi confinanti con le proprietà stradali, fuori dai centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade a distanza inferiore a mt. 1,00;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, con esclusione di quelle autorizzate in base alle normative vigenti;

c) arare i fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna di circa un metro, per impedire il libero deflusso di acque, detriti e terriccio, in caso di calamità, sulla sede stradale;

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente siepi vive anche a carattere stagionale tenute ad altezze inferiori a 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a mt. 1. Tale distanza si applica anche per recinzioni non superiori a 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordolo emergenti non oltre cm. 20, dal suolo.

Le viti e gli ancoraggi delle strutture portanti dei nuovi impianti di vigneti e degli eventuali reimpianti devono essere fissati ad una distanza dal confine stradale non inferiore a mt. 3,00 dal ciglio stradale.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per qualsiasi essenza a completamento del ciclo vegetativo comunque non inferiore a mt. 5,00.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente siepi vive o piantagioni di altezza superiore a 1 metro sul terreno non può essere inferiore a mt. 3,00. Tale distanza si applica anche per recinzioni superiori a 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o su cordoli emergenti oltre cm. 20 dal suolo.

Le prescrizioni contenute nei precedenti commi, non si applicano alle colture e alle opere preesistenti. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore del presente comma non devono rispettare le distanze prescritte dai commi precedenti. Nel caso di reimpianto, in seguito ad espianto delle preesistenti colture, si applicano le prescrizioni di cui ai commi precedenti. Se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ove il responsabile non provveda entro 30 gg. dalla contestazione al riposizionamento delle strutture secondo le distanze sopra descritte. In caso di inadempimento oltre all'applicazione della sanzione nella misura massima, si procederà d'ufficio addebitandone la spesa al responsabile dell'abuso.

Art. 33 ATTI VIETATI

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, piantagioni ed impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la strada e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quello locale con osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare i rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo di ruote di veicoli provenienti da fondi da accessi e diramazioni, ove si verificasse tali riporti per cause fortuite il

- responsabile è tenuto alla immediata pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi;
- h) scaricare nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura escluse le acque piovane;
 - i) gettare dai veicoli in movimento oggetti materiali di ogni genere;
 - j) parcheggiare roulotte e camper su tutte le vie e piazze di questo Comune, nonché su terreni demaniali, o privati non recintati e privi di infrastrutture essenziali, quali acqua potabile e rete fognante;
 - k) far depositare fango e detriti proveniente dai campi, a causa della non corretta regimentazione delle acque meteoriche;

Chiunque violi uno dei divieti di cui al comma 1, lett. a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, in via breve, di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Chiunque violi uno dei divieti di cui al comma 1 lett. c), d), e), f), h), ed i) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento in via breve di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 lett. j) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento in via breve di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

TITOLO IV°

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 34

LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere materiali ed altri residui di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

In caso di calamità o evento eccezionale riconosciuto dalle autorità competenti le provvidenze pubbliche verranno destinate per il ripristino dello stato dei luoghi e per eventuali risarcimenti di danni. Nel caso di intervento pubblico i privati sono tenuti a consentire l'accesso al canale e l'esecuzione dei lavori.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Art. 35

REGIMAZIONE DELLE ACQUE

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare il ristagno delle acque è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti, che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della

proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosione. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 36

RECISIONE RAMI PROTESI E RADICI E PULIZIA SPONDE

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre, sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo di non danneggiare e di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti oltre i limiti dell'intervento di pulizia effettuato dal Comune.

Inoltre, i proprietari sono tenuti ad asportare il terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Chiunque non ottempera al disposto del precedente comma sarà soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 e ad una sanzione amministrativa accessoria.

Dopo 15 giorni della contestazione o della notifica del verbale di accertamento delle violazioni di cui al comma precedente, qualora da parte del contravventore non venisse dato esecuzione alla sanzione amministrativa accessoria del taglio dei rami, si provvederà a dare esecuzione d'ufficio, con personale ed attrezzi del Comune e/o affidando l'incarico a Ditte o Cooperative convenzionate, addebitandone le spese al contravventore nei tratti in curva o in prossimità di intersezioni ostacolando nei tratti la libera visuale alla circolazione.

Art. 37

CANALI ED OPERE CONSORTILI

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente regolamento.

Art. 38

DILAVAMENTO SUPERFICIALE ACQUE PIOVANE

I proprietari dei terreni dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle stesse con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, non coltura del terreno o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti

si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari e i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 AUTORIZZAZIONI DI ATTRAVERSAMENTO SU STRADE

Le autorizzazioni di cui all'art. 10 rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e i cui lavori sono ancora in corso, o non ancora iniziati, sono validi per ulteriori due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Trascorsi i suddetti due mesi, il Settore Assetto e Gestione del Territorio effettuerà un sopralluogo e di ciò rimetterà al Sindaco l'elenco dei lavori in corso, di quelli portati a termine e di quelli non ancora iniziati.

In base al suddetto elenco verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) *lavori in corso o non ancora iniziati* - si comunica al titolare della autorizzazione la concessione di trenta giorni di tempo per portare a termine i lavori trascorsi i quali, si applica il disposto dell'art. 10, comma 3;
- b) *lavori portati a termine* - a seguito di relazione di sopralluogo sull'avvenuto ripristino (con le modalità precedenti al presente regolamento) viene restituito il deposito cauzionale.

Tutte le comunicazioni verranno effettuate a mezzo del servizio postale.

Art. 40 INTROITI

Tutte le somme introitate per i risarcimenti danni e per le sanzioni amministrative derivanti dal presente regolamento, confluiscono nel bilancio corrente, e vengono usate prioritariamente per la manutenzione delle strade esterne e per la cura della loro efficienza (compreso la segnaletica orizzontale e verticale), in modo particolare per quanto riguarda i ripristini che non sono stati eseguiti dai titolari delle autorizzazioni ad attraversamento stradale.

Art. 41 PAGAMENTO

Per le violazioni per le quali il presente Regolamento stabilisce una sanzione amministrativa, il trasgressore ha la facoltà di pagare in misura ridotta più favorevole, pari al doppio del minimo, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Art. 42 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua ripubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a termini del vigente Statuto comunale.

Il presente regolamento, con la sua entrata in vigore, abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare non compatibile con le norme in esso contenute.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Incaricati della vigilanza

TITOLO II° - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

- Art. 5 Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 6 Appropriazione dei prodotti
- Art. 7 Controllo su appropriazione dei prodotti
- Art. 8 Modalità d'uso dei prodotti fitosanitari
- Art. 9 Cani da guardia

TITOLO III° - NORME PARTICOLARI

CAPO I° - Attraversamenti, occupazioni e fiancheggiamenti di strade comunali con tubazioni ed altri manufatti

- Art. 10 Attraversamenti ed occupazioni stradali
- Art. 11 Soggetti legittimati alla esecuzione delle occupazioni e degli attraversamenti
- Art. 12 Attraversamento in sotterraneo o con strutture sopraelevate
- Art. 13 Formalità per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
- Art. 14 Modalità per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni – Durata
- Art. 15 Deposito cauzionale
- Art. 16 Restituzione deposito cauzionale
- Art. 17 Modalità e tecniche da eseguire negli scavi e nei ripristini
- Art. 18 Lavori urgenti
- Art. 19 Segnaletica
- Art. 20 Interruzione del transito
- Art. 21 Lavori in assenza di autorizzazione
- Art. 22 Mancato ripristino e incameramento della cauzione

CAPO II° - Transito di veicoli

- Art.23 Circolazione su strade pubbliche
- Art.24 Deroghe alla circolazione

CAPO III° - Integrità dei confini

- Art.25 Responsabilità
- Art.26 Confine stradale
- Art.27 Misurazione delle strade e pubbliche proprietà
- Art.28 Occupazioni abusive
- Art.29 Danneggiamento delle strade comunali

CAPO IV° - Accessi laterali

- Art.30 Accessi in generale
- Art.31 Accessi alle strade urbane ed extraurbane
- Art.32 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati
- Art.33 Atti vietati

TITOLO IV° - FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI , RAMI E SPONDE

- Art.34 Libero deflusso delle acque
- Art.35 Regimazione delle acque
- Art.36 Recisione rami protesi e radici e pulizia delle sponde
- Art.37 Canali ed opere consortili
- Art.38 Dilavamento superficiale acque piovane

TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.39 Autorizzazioni di attraversamento su strade
- Art.40 Introiti
- Art.41 Pagamento
- Art.42 Entrata in vigore